

Venino. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se non creda necessario proporre una modificazione alla legge 4 giugno 1911 circa il riordinamento delle scuole rurali, visto che, dall'applicazione dell'articolo 33 della legge stessa, è derivato che, se nei piccoli comuni e nelle frazioni ove esistevano scuole uniche con due insegnanti potè essere istituita la quarta classe elementare, tale provvida istituzione non fu consentita invece, con evidente disparità di trattamento e con pregiudizio grave della pubblica istruzione, a comuni di maggiore importanza, con cinque o sei e perfino sette insegnanti, ma senza scuole uniche preesistenti. Onde anche la contraddittoria conseguenza: che, in confronto di frazioni a due scuole uniche e quindi in condizioni di avere la quarta classe, vi sono capoluoghi di comune a scuole non uniche e quindi nell'impossibilità di istituirla; che l'obbligo scolastico e l'insegnamento sono limitati al corso elementare inferiore precisamente là dove con molta maggiore ragione, invece, ne sarebbe richiesta l'estensione ».

RISPOSTA. — « La estensione desiderata dall'interrogante importa la istituzione obbligatoria della quarta classe in tutti i comuni rurali, per lo meno in tutti i capoluoghi di essi. Una tale estensione importerebbe, per conseguenza, un onere finanziario che, in questo momento, il Tesoro difficilmente potrebbe assumersi.

« La istituzione delle quarte classi e, in genere, di tutte le classi facoltative di corso superiore non può che essere graduale. Per il momento, occorre assicurare a tutti i comuni un numero di scuole inferiori obbligatorie proporzionato al numero dei fanciulli obbligati. Finchè vi saranno (e ve ne sono anche fuori del Mezzogiorno e delle isole) comuni con meno di una scuola inferiore per ogni mille abitanti, non è possibile, senza disparità di trattamento, istituire in altri comuni scuole superiori facoltative.

« D'altra parte, non è esatto che non siasi consentita l'istituzione di quarte classi non obbligatorie, se non nei comuni che fossero nelle condizioni previste dall'articolo 33 della legge. Si è, anzi, con circolare 17 novembre 1914, n. 81, disposto che potessero le amministrazioni provinciali scolastiche accettare dai comuni contributi speciali, in aggiunta a quelli stabiliti dall'articolo 17 della legge, per la istituzione

delle classi predette. E alcuni comuni in tal senso han già deliberato. Nè basta: anche nei casi in cui si proponeva la istituzione di quarte classi facoltative a totale carico dell'amministrazione scolastica, il Ministero ha consentito, purchè fosse assicurato, il regolare assetto e funzionamento delle classi inferiori, s'intende, nei limiti dei fondi disponibili.

« Nè è da credere, come par che ritenga l'interrogante, che la istituzione delle quarte classi sia stata o sia conseguenza necessaria del riordinamento in tutti i comuni o in tutte le frazioni aventi due scuole uniche da riordinare. Essa è, invece, conseguenza puramente accidentale del rimedio stabilito dalla legge contro la scuola unica con tre classi. È chiaro, infatti, che dove due di tali scuole esistevano, una maschile e una femminile, la divisione di ciascuna scuola in due sezioni portasse normalmente, ma non necessariamente la istituzione di una quarta classe in orario ridotto. Che ciò non sia conseguenza necessaria, risulta oltre che dalla lettera della legge (articolo 33 precitato), dall'applicazione pratica di essa, non essendo pochi i casi nei quali, essendo molti i fanciulli e le fanciulle della prima classe, si sono avute due sezioni di questa, una di seconda, e una di terza.

« Un'ultima considerazione è suggerita dal general carattere del nuovo regime provinciale, contrapposto a quello della scuola comunale. Per esso, infatti, non è vietato ai fanciulli di un comune di frequentare le scuole di un comune limitrofo, se ciò sia consentito dalla popolazione scolastica di queste. E i fanciulli aspiranti a frequentare le quarte classi, per l'età loro, sono in grado di giovare di tale facoltà assai più di quelli delle classi inferiori, i quali pure sono per legge obbligati a iscriversi alla scuola inferiore che non disti più di due chilometri dalla loro abituale dimora.

« *Il sottosegretario di Stato*
« ROSADI ».

Ordine del giorno per la seduta di domani

Alle ore 14:

1. Interrogazioni.
2. Seguito della discussione intorno alle comunicazioni del Governo.